



# Decreto Sostegni-bis

## Lettera informativa n. 4/2021 Tax Professional Practice



### Uffici

#### Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124  
T: +39 02 676441

#### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378

#### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711

#### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961

#### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225

#### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617

#### Padova

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611

#### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518

#### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479

#### Roma

Via Curtatone 3, 00185  
T: +39 06 809631

#### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166

#### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111

### **Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante 'misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19'.**

Nella presente Lettera informativa sono riepilogate le principali disposizioni in materia tributaria e giuslavoristica contenute nel Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 (di seguito il 'Decreto Sostegni-bis') ed entrato in vigore il 26 maggio 2021.

Il Decreto Sostegni-bis dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si tenga poi nella opportuna considerazione che il Decreto nel corso del processo di conversione in Legge, potrebbe subire variazioni.

### **Contenuti**

#### **1. Disposizioni in materia fiscale**

#### **2. Disposizioni in materia giuslavoristica**

## 1. Disposizioni in materia fiscale

### 1.1 Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici - Art. 1

L'art. 1 del Decreto Sostegni-*bis* introduce nuovi contributi a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza sanitaria COVID-19. Più in particolare, il Decreto Sostegni-*bis* prevede i seguenti contributi a fondo perduto:

- a. la prima forma di contributo** (cfr. commi da 1 a 4) riguarda i soggetti con partita IVA attiva al 26 maggio 2021 che hanno presentato l'istanza e ottenuto il contributo disciplinato dal Decreto Sostegni 1. Tali soggetti dovranno solamente attendere il riconoscimento del bonus che avverrà in automatico senza necessità per il contribuente di presentare ulteriori domande; il contributo sarà erogato nella stessa misura (vale a dire nella misura del 100% del contributo già riconosciuto ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021) e con le stesse modalità scelte con la prima istanza: quindi (i) accredito sul conto corrente ovvero (ii) riconoscimento di un credito d'imposta.
- b. la seconda forma di contributo** (cfr. commi da 5 a 9) è riservata a tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato ed aventi ricavi o compensi non superiori ad Euro 10 milioni. Tale contributo è alternativo a quello di cui alla lettera a) che precede e non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva alla data del 25 maggio 2021. Più in dettaglio, **i soggetti che hanno già fruito** del contributo a fondo perduto disciplinato dal Decreto Sostegni 1 (cfr. lettera a) che precede) potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 1 e, in tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle Entrate sarà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del comma 5. Ciò che differenzia il contributo di cui alla presente lettera b) da quello di cui alla lettera a) che precede è la modalità con cui lo stesso è determinato. Infatti, se nel computo del contributo di cui al Decreto Sostegni 1 il calo medio di fatturato mensile è stato determinato assumendo il dato sull'anno solare 2020 da contrapporre al dato relativo all'anno solare 2019, in questo sistema alternativo il contributo spetta se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 è inferiore di almeno il 30% rispetto allo speculare ammontare calcolato sul periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020. Il riconoscimento del contributo nella misura alternativa non è automatico, quindi, occorrerà presentare una specifica istanza e poiché nelle more della presentazione di questa istanza è possibile che l'Agenzia delle Entrate avrà già riconosciuto e accreditato il contributo determinato in via automatica (cfr. lettera a) che precede), la liquidazione del contributo alternativo avverrà per la differenza a credito per l'istante. Nel caso in cui il calo di fatturato registrato nel secondo arco temporale (periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021) sia superiore a quello del primo (periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020) si avrà diritto a un contributo maggiorato determinato applicando a tale differenza lo specifico coefficiente, variabile in relazione al volume dei ricavi o compensi conseguiti nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021, le seguenti percentuali:
- il 60% se il volume dei ricavi o dei compensi non supera Euro 100 mila;
  - il 50% se il volume dei ricavi o dei compensi è maggiore di Euro 100 mila ma non di Euro 400 mila;
  - il 40% il volume dei ricavi o dei compensi è compreso tra Euro 400 mila ed Euro 1 milione;
  - il 30% se il volume dei ricavi o dei compensi eccede Euro 1 milione ma non Euro 5 milioni;
  - il 20% se il volume dei ricavi o dei compensi oltrepassa Euro 5 milioni ma non Euro 10 milioni.
- c. la terza forma di contributo** (cfr. commi da 10 a 15) è riservata ai soggetti che non hanno beneficiato del contributo fondo perduto del Decreto Sostegni 1 ma che abbiano registrato un calo del fatturato di almeno il 30% nel periodo tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tali soggetti determineranno l'ammontare del contributo, utilizzando le percentuali maggiorate declinate dal comma 10 dell'articolo 1 del Decreto Sostegni-*bis* in relazione alle medesime classi di ricavi/compensi, rispettivamente il 90%, il 70%, il 50%, il 40% e il 30%. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui alla presente lettera c) non può essere superiore ad Euro 150 mila. Il contributo di cui alla lettera b) e c) che precedono non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo di cui alla lettera b) e c) che precedono è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione senza limiti, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.
- d. la quarta forma di contributo** (cfr. commi da 16 a 24) che può essere considerata 'di chiusura' riguarda, per dimensioni, gli stessi soggetti che hanno diritto ai contributi a fondi perduto di cui alle lettere che precedono (ie. ricavi 2019 inferiori ad Euro 10 milioni). Per tale ultima forma di bonus, che stando al contenuto della norma non è alternativa alle altre forme, viene abbandonato il riferimento alle operazioni attive IVA e si devono assumere quale riferimento, invece, parametri relativi all'andamento del risultato economico dell'attività. È, infatti, previsto che il contributo possa spettare a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta incorso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (la percentuale minima del peggioramento sarà individuata da un decreto *ad hoc*). La misura del contributo sarà determinata applicando alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei vari bonus COVID-19 eventualmente ottenuti.

Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui alla presente lettera d) non può essere superiore ad Euro 150 mila. Inoltre, tale contributo, al pari degli altri, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione senza limiti, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Per ottenere il contributo a fondo perduto di cui alla presente lettera d), i soggetti interessati dovranno presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa ed ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. L'istanza per il riconoscimento del contributo può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

## **1.2 Contributo a fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse - Art. 2**

L'art. 2 del Decreto Sostegni-*bis* al comma 1, istituisce il "*Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse*", con una dotazione di Euro 100 milioni per l'anno 2021 per favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure restrittive adottate a causa dell'emergenza pandemica, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto stesso, la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto:

- a. la determinazione dei soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto, sulla base dei criteri individuati tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni 1), e dell'art. 1 del Decreto Sostegni-*bis* stesso,
- b. l'individuazione di modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni.

Il comma 3 dell'art. 2 prevede che i contributi sopra descritti siano concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", e successive modificazioni.

## **1.3 Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - Art. 4**

L'art. 4 del Decreto Sostegni-*bis* proroga al 31 luglio 2021 il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, concesso rispettivamente nella misura del 60% dell'ammontare mensile del relativo canone e del 50% dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda.

E' inoltre prevista la possibilità per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori ad Euro 15 milioni, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, non rientranti nelle disposizioni di cui al comma 1, il credito d'imposta, in pari misura, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto a quello relativo al periodo 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

## **1.4 Agevolazione Tari - Art. 6**

L'art. 6 del Decreto Sostegni-*bis* permette di tenere conto delle difficoltà delle attività economiche più colpite da questa ulteriore fase di restrizioni, attraverso l'istituzione di un fondo, pari ad Euro 600 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'interno, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari dovuta per il 2021. Il comma 3 disciplina la possibilità dei comuni di estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio, ovvero utilizzando le risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

Il comma 4 specifica che i comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie.

## **1.5 Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi - Art. 7**

La disposizione incrementa di Euro 150 milioni il fondo destinato a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le imprese turistico ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici. Inoltre, in caso di acquisto di un servizio turistico reso in Italia, si prevede la possibilità di utilizzare il bonus vacanze, oltre che presso le strutture turistico ricettive, agriturismi e B&B, anche presso le agenzie di viaggio e i tour operator.

Oltre a questo, al fine di rilanciare l'attrattività turistica delle città d'arte e tenendo conto delle riduzioni percentuali di presenze turistiche verificatesi nell'anno 2020 rispetto al 2019, è istituito un fondo destinato all'erogazione di contributi a beneficio dei Comuni considerati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti dichiarati dall'Unesco 'patrimonio mondiale dell'umanità'.

## **1.6 Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica - Art. 8**

Le vigenti disposizioni contenute nel art. 48-*bis* del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, in particolare, prevedono, per il periodo di imposta 2020, la concessione di un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione nel periodo d'imposta successivo (2021), nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92, comma 1, del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti, e dispongono, all'uopo, un'autorizzazione di spesa di Euro 45 milioni per l'anno 2021.

L'art. 8 del Decreto Sostegni-*bis*, considerati il prolungamento delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza ed il perdurare e l'acuirsi degli effetti dannosi derivati alle imprese del settore del tessile e moda a causa dell'assenza di turismo e delle continue chiusure e riaperture delle attività, prevede che la misura agevolativa si applichi anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, disponendo le conseguenti modifiche alla disposizione originaria.

La disposizione originaria non è stata operativa per mancata emanazione del decreto interministeriale attuativo, a sua volta determinata dalla difficoltà di realizzare il modello delineato dalla norma primaria che con l'intervento in questione si intende pertanto semplificare, aggiornando fra l'altro le risorse in ragione delle necessità medio tempore intervenute in ragione del perdurare dell'emergenza COVID-19.

Inoltre, al fine di intervenire in maniera più significativa sugli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento relative all'emergenza epidemiologica sulle rimanenze finali di magazzino, si prevede il potenziamento di Euro 50 milioni del limite di spesa relativo alla misura per il periodo di imposta 2020 (che passa, quindi, dagli originari Euro 45 milioni ad Euro 95 milioni, a valere sull'annualità 2021, essendo il credito in questione riconosciuto nell'anno successivo a quello di maturazione) e si stanziavano Euro 150 milioni per l'applicazione della misura nel periodo di imposta in corso (a valere sull'annualità 2022 per le medesime ragioni di cui sopra). La quantificazione degli oneri tiene conto delle analisi delle Associazioni maggiormente rappresentative del settore. Nel 2020 la moda è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia.

Infine, la disposizione (lettere c, d), al fine di conferire all'intervento un maggiore automatismo nell'iter di ammissione all'agevolazione e mettere le imprese beneficiarie nelle condizioni di poter fruire celermente del credito d'imposta, demanda all'Agenzia delle Entrate,

coerentemente anche con la tipologia del beneficio, di stabilire modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione necessarie per l'attuazione della misura.

## **1.7 Posticipata l'introduzione della Plastic Tax al 1° gennaio 2022 - Art. 9**

L'art. 9, comma 3, del Decreto Sostegni-*bis* prevede il definitivo rinvio dell'entrata in vigore della Plastic Tax al 1° gennaio 2022 (precedentemente rinviata al 1° luglio 2021 dall'art. 1, comma 1084, lett. i, della Legge n. 178/2020, i.e. Legge di Bilancio 2021).

A tal riguardo, giova ricordare che per Plastic Tax si intende un'imposta sul consumo applicabile ad oggetti di materiale plastico destinati ad un singolo uso, nello specifico denominati 'MACSI' (i.e. Manufatti con Singolo Impiego). Ai sensi dell'art. 1 comma 634 della Legge di Bilancio 2020 (successivamente modificata dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020), la nuova imposta si applicherà sui c.d. MACSI: i) realizzati con l'impiego anche parziale di materie plastiche di polimeri organici sintetici (anche in forma di fogli, pellicole o strisce); ii) non ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti o essere riutilizzati per lo stesso scopo; iii) che hanno funzione o sono utilizzati per contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

Nello specifico, ai sensi del successivo comma 635 della Legge di Bilancio 2020, sono considerati MACSI, tutti: i) i dispositivi, realizzati anche con l'impiego parziale delle materie plastiche, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche; ii) i semilavorati, comprese le preforme, costituiti anche parzialmente da materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI. Tuttavia, saranno esenti dall'applicazione dell'imposta i cd. MACSI: i) compostabili; ii) dispositivi medici predefiniti; ed infine tutti i iii) dispositivi utilizzati per contenere e proteggere preparati medicinali.

In estrema sintesi, giova evidenziare inoltre che il presupposto dell'imposta sarà dato dalla produzione, dalla vendita, dall'importazione o dall'acquisto intra-UE dei prodotti e sarà dovuta - con un'aliquota di 0,45 €/kg per la quantità di materia plastica vergine contenuta nei MACSI - al momento dell'immissione in consumo nel territorio nazionale ovvero al momento della relativa importazione.

In particolare, i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta saranno: i) Il fabbricante esercente impianto di produzione; ii) venditore di MACSI prodotti per suo conto da un fabbricante; iii) l'importatore; vi) l'acquirente di MACSI provenienti da paesi UE; v) il cedente UE nel caso di acquisto da soggetto privato in Italia.

Ai sensi dell'art. 1 comma 641 della Legge di Bilancio, l'accertamento dell'imposta dovuta sarà effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta.

Il pagamento dell'imposta è effettuato tramite versamento unitario (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997) con possibilità di compensazione con altre imposte o tributi, entro lo stesso termine per la presentazione della dichiarazione.



I soggetti non residenti e non stabiliti assolveranno il pagamento dell'imposta nominando un rappresentante fiscale che sarà obbligato in solido.

Laddove l'imposta dovuta sia inferiore ad Euro 25, non sussiste l'obbligo di versamento né di presentazione della dichiarazione.

Ai sensi del comma 650 dell'art. 1, si segnala infine come il mancato pagamento dell'imposta sia sanzionato con importo dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque ad Euro 250. Inoltre, il ritardo nel pagamento è sanzionato con un importo pari al 25% dell'imposta, non inferiore ad Euro 150. Infine, la presentazione tardiva della dichiarazione trimestrale è sanzionata con importo da Euro 250 ad Euro 2.500.

## 1.8 Tassazione capital gain start-up innovative - Art. 14

L'art. 14, ai commi 1 e 2 del Decreto Sostegni-*bis*, introduce nell'ordinamento un'agevolazione temporanea per gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società, qualificate come start up innovative, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 179 del 2012, o come PMI innovative, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge n. 3 del 2015, acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale.

La norma prevede, in particolare, l'esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale.

Le azioni o quote di partecipazione devono essere acquisite, mediante sottoscrizione di capitale sociale, nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, e devono essere detenute per almeno 3 anni.

Le plusvalenze realizzate sono esenti sia se relative a partecipazioni qualificate, sia se relative a partecipazioni non qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettere c) e *c-bis*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 (TUIR) del 22 dicembre 1986.

Nell'ambito oggettivo dell'agevolazione rientrano, in particolare, le azioni o quote di partecipazione, acquistate nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, possedute per almeno 3 anni, in:

- start up innovative, ai sensi degli articoli 29 e 29-*bis* del Decreto Legge n. 179 del 2012;
- PMI innovative, ai sensi dell'articolo 4, commi 9 e 9-*ter* del Decreto Legge n. 3 del 2015.

Ciò vale a dire che, in linea con le disposizioni attuative delle citate normative, danno diritto all'esenzione i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative e delle PMI innovative, anche a seguito della conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. È considerato, altresì, conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di

umenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27 del D.L. n. 179 del 2012.

L'articolo in commento, inoltre, al comma 3, introduce nell'ordinamento un'agevolazione per gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale, consistente, nella sostanza, nell'esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione realizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale.

L'agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- le azioni o quote di partecipazione in società commerciali residenti e non residenti devono essere state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
- le plusvalenze realizzate devono essere reinvestite in start-up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
- il reinvestimento deve avvenire entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.

L'obbligo di reinvestimento è previsto per le plusvalenze realizzate, pertanto, la sottoscrizione di capitale sociale deve essere fatta in denaro.

Rientrano nell'ambito oggettivo dell'agevolazione sia le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate sia quelle derivanti da partecipazioni non qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettere c) e *c-bis*) del TUIR.

## 1.9 Nuovi termini per l'emissione delle note di variazione - Art. 18

Il Decreto Sostegni-*bis* permette il recupero dell'IVA in caso di mancato pagamento del corrispettivo a causa dell'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali fin dal momento dell'apertura della procedura concorsuale (anziché dover attendere, in base alle attuali disposizioni, il termine della procedura).

In particolare, ai sensi delle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni-*bis*, il creditore ha diritto all'emissione di una nota di variazione in diminuzione a norma dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/72:

- a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato ad una procedurale concorsuale, oppure dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione, o dalla data di pubblicazione nel registro imprese di un piano attestato. Il debitore si considera assoggettato alla procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- a seguito di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

In aggiunta a quanto sopra, il Decreto Sostegni-*bis* prevede che:

- il cessionario/committente destinatario di una nota di variazione in diminuzione non è tenuto, limitatamente ai casi di procedure concorsuali di cui alla lettera a) sopra, a registrare la suddetta nota e ad annotare la relativa IVA a debito;
- qualora successivamente all'emissione della nota di variazione in diminuzione il corrispettivo sia pagato in tutto o in parte, il creditore è tenuto ad operare una variazione in aumento al fine di riaddebitare l'IVA alla controparte nella misura in cui il credito sia stato soddisfatto.

Le suddette modifiche si applicano con riferimento alle procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

### 1.10 Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021 - Art. 19

L'articolo 19, comma 1, del Decreto Sostegni-*bis*, modificando l'articolo 44-*bis* del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, proroga fino al 31 dicembre 2021, la possibilità riconosciuta alle società di cedere i propri crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, trasformando gli stessi in crediti d'imposta. Il limite massimo dei crediti ceduti, pari ad Euro 2 miliardi, risulta adesso esteso al 2021, è pari ad Euro 2 miliardi.

L'articolo 19, comma 2, del Decreto Sostegni-*bis* ha introdotto un rafforzamento temporaneo del beneficio ACE per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Il potenziamento trova applicazione limitatamente all'incremento del capitale proprio manifestatosi durante il periodo d'imposta 2021 rispetto a quello esistente al termine dell'esercizio precedente, per un importo massimo di Euro 5 milioni indipendentemente dal valore del patrimonio netto. Su tale differenziale incrementale viene riconosciuto un rendimento ACE maggiorato del 15% in luogo del coefficiente ordinario del 1,3%.

Inoltre, nel solo periodo d'imposta successivo al quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi di capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta, derogando al criterio del *pro rata temporis*.

La maggiore deduzione ACE risultante dall'applicazione del coefficiente maggiorato potrà essere fruita alternativamente come segue:

- a riduzione dell'IRPEF o dell'IRES, come reddito detassato;
- tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale le aliquote previste per i soggetti IRPEF ed IRES, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Tale credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24, senza limiti di importo, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o della rinuncia al credito, o dal giorno successivo a quello della delibera di destinazione a riserva dell'utile d'esercizio. In alternativa, tale credito potrà essere richiesto a rimborso oppure ceduto a terzi. Ai fini dell'utilizzo del credito sarà necessaria la presentazione di un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, i cui termini e

modalità saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia stessa, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Indipendentemente dalla modalità di utilizzo, il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES ed IRAP.

L'articolo 19, commi 4 e 5, stabilisce dei meccanismi per il recupero del beneficio fiscale fruito qualora nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall'emersione di perdite d'esercizio. In tal caso, sono previsti riversamenti, totali o parziali, del credito d'imposta fruito o incrementi del reddito imponibile, proporzionali alla porzione di patrimonio netto fuoriuscito dalla disponibilità dell'impresa.

In ultimo, l'articolo 19, comma 8, del Decreto Sostegni-*bis*, modificando l'articolo 1, comma 233, della L. 178/2020, riconosce, in caso di operazioni di aggregazione aziendale (*i.e.* realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda) il cui progetto sia stato approvato dall'organo amministrativo competente nel corso del 2021, la possibilità in capo al soggetto risultante dall'operazione di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite alle seguenti componenti:

- perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla medesima data;
- eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotte né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.

La norma prevede che possano essere trasformate in credito d'imposta anche le attività per imposte anticipate riferibili a tali componenti anche se non iscritte in bilancio.

### 1.11 Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi - Art. 20

La Legge n. 178 del 2020 aveva già provveduto ad estendere il perimetro del credito fiscale spettante a fronte della effettuazione di investimenti in beni strumentali (materiali, immateriali, materiali '4.0' ed immateriali '4.0' di cui all'allegato A della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016), originariamente introdotto dalla Legge n. 160 del 2019. L'art. 1 co. 1051-1063 della Legge di Bilancio 2021 ha ammesso al bonus gli investimenti effettuati dalle imprese a far data dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022. Tale credito risultava fruibile in compensazione esclusivamente mediante modello F24, in tre quote annuali di pari importo, mentre, ai soli soggetti con ricavi e compensi inferiori a 5 milioni, era concesso l'utilizzo in un'unica soluzione.

L'aggiunta, ad opera del c.d. Decreto Sostegni-*bis* del comma 1059-*bis* all'articolo 1 della Legge n. 178 del 2020 estende la possibilità di utilizzare in compensazione il credito per investimenti in beni materiali strumentali 'ordinari' (ossia, diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016) in un'unica rata.

Stando così le cose, la possibilità di anticipare la fruizione, già concessa ai soli soggetti con ricavi o compensi inferiori a Euro 5 milioni, viene estesa a coloro che superano tale soglia di ricavi, ma solo a fronte di investimenti effettuati per l'acquisto di beni strumentali materiali 'ordinari'.

## 1.12 Limite per le compensazioni orizzontali - Art. 22

Limitatamente all'anno 2021, il limite per le compensazioni orizzontali e per i rimborsi fiscali in procedura semplificata è fissato ad Euro 2 milioni (attualmente il limite è di Euro 700.000).

## 1.13 Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione - Art. 32

L'art. 32 del Decreto Sostegni-*bis* prevede un nuovo credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19.

Il credito d'imposta spetta, come il precedente di cui all'art. 125 del D.L. n. 34/2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non-commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-*quater*, comma 4 del D.L. n. 34/2019.

Tali soggetti hanno diritto ad un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Più in particolare, sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di Euro 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di Euro 200 milioni per l'anno 2021.

La percentuale del credito d'imposta è, quindi, inferiore rispetto al 60% previsto nella versione dell'agevolazione per il 2020 disciplinata dall'art. 125 del D.L. n. 34/2020.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione nel modello F24, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all'art. 1, comma 53 della L. 244/2007 e di cui all'art. 34 della L. 388/2000. Non è prevista la possibilità di cedere il credito d'imposta, come invece era consentito dall'art. 122 del D.L. n. 34/2020 per il credito ex art. 125 del DL 34/2020.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa. Occorre infatti ricordare che relativamente al precedente credito d'imposta era necessario presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili in base alle quali l'Agenzia delle Entrate ha poi definito la percentuale di credito d'imposta effettivamente spettante a ciascun contribuente.

## 2. Disposizioni in materia giuslavoristica

### 2.1 Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza - Art. 36

Il Decreto Sostegni-*bis* riconosce l'erogazione delle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 del reddito di emergenza (REM) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente di tutti i requisiti di legge:

- Requisiti di residenza. Il richiedente deve essere regolarmente residente in Italia al momento della presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza. Si ricorda che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- Requisiti economici. I requisiti economici sono relativi all'intero nucleo familiare individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda di Rem. Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente.

Il REM è cumulabile solo con l'assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi la medesima finalità e natura giuridica. La relativa domanda deve essere presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021.

### 2.2 Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità - Art. 37

Il reddito di ultima istanza è una misura di sostegno introdotta dal D.L. 'Cura Italia' (n. 18/2020) per i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS o alle Casse professionali che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Il Decreto Sostegni-*bis* prevede la possibilità per i professionisti con disabilità (che in ragione della percezione dell'equivalente dell'assegno ordinario d'invalidità erogato dalle casse private) erano rimasti esclusi dalle misure di intervento e di sostegno al reddito, di presentare domanda per la corresponsione dell'indennità.

### 2.3 Blocco dei licenziamenti prorogato al 31 dicembre solo in conseguenza della fruizione di trattamenti di integrazione salariale - Art. 40, commi 3 - 6

Il Decreto Sostegni-*bis* prevede la permanenza del blocco dei licenziamenti individuali e collettivi per i soli datori di lavoro che, a decorrere dal 1 luglio 2021 presentano domanda di accesso a trattamenti di integrazione salariale (ovvero alla cassa integrazione ordinaria e alla cassa integrazione straordinaria). In tali ipotesi, la preclusione all'avvio di procedure di licenziamento permane per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31

dicembre 2021, restando altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Dal primo luglio le aziende che utilizzano la Cassa integrazione ordinaria saranno esonerate dal pagamento del contributo a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale.

Per espressa previsione legislativa, il divieto di licenziamento non si applica:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa anche qualora detta cessazione sia conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
- nelle ipotesi di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati ai lavoratori già impiegati in un appalto che siano riassunti a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

### 2.4 Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale - Art. 40, commi 1 - 2

Il Decreto Sostegni-*bis* riconosce la possibilità per i datori di lavoro che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019, di stipulare accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa per una durata massima di 26 settimane tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica.

La riduzione media oraria non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo, mentre per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stipulato.

Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, e la relativa contribuzione figurativa.

I datori di lavoro che usufruiscono di tali istituti non sono tenuti a pagare il contributo addizionale.



## 2.5 Contratto di rioccupazione - Art. 41

Il Decreto Sostegni-*bis* prevede l'introduzione via eccezionale, dal 26 maggio e fino al 31 ottobre 2021 del cd. 'contratto di rioccupazione' quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare, nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione.

Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l'esonero integrale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari ad Euro 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Il suddetto esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi riconosciuti in forza del contratto di rioccupazione, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

## 2.6 Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo - Art. 42

Al fine di fronteggiare l'emergenza economica scaturita dal diffondersi dell'epidemia da COVID-19, il Decreto Sostegni-*bis* riconosce un'ulteriore indennità *una tantum* per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali,

dello spettacolo. In particolare, l'art. 42 del Decreto Sostegni-*bis* prevede il riconoscimento, a determinate condizioni e nel rispetto di specifici requisiti, di una indennità onnicomprensiva pari ad Euro 1.600 per le seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-*bis*), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, i quali non risultino titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl. La medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl al 26 maggio 2021;
- ai lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;
- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere al 26 maggio 2021;
- agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000 che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 26 maggio 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021 al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a Euro 75.000, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, cui deriva un reddito non superiore ad Euro 35.000.

Le suddette indennità non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito del percettore.

## 2.7 Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio - Art. 43

Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio a decorrere dal 26 maggio 2021 è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

Ai datori di lavoro che beneficiano dell'esonero, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di licenziamenti individuali e collettivi. L'eventuale violazione del divieto comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi del Decreto Sostegni.

L'esonero contributivo in parola è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

## 2.8 Indennità per i collaboratori sportivi - Art. 44

Il Decreto Sostegni-bis prevede l'erogazione da parte della società Sport e Salute S.p.A., di un'indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Ai fini dell'erogazione della suddetta indennità, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.

L'indennità è calcolata in misura proporzionata al reddito percepito nel 2019, ed è pari a:

- Euro 800 per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad Euro 4.000 annui;
- Euro 1.600 per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra Euro 4.000 ed Euro 10.000 annui;
- Euro 2.400 per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai Euro 10.000 annui.

## 2.9 Proroga CIGS per cessazione aziendale - Art. 45

In via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, dal 26 maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di 6 mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico.

---

### Contatti

**Studio Associato - Consulenza legale e tributaria**

**Tax Professional Practice Team**

E: [it-fm-tpp@kpmg.it](mailto:it-fm-tpp@kpmg.it)

[kpmg.com/it](https://kpmg.com/it)

[kpmg.com/it/socialmedia](https://kpmg.com/it/socialmedia)



### Lettera informativa n. 4/2021

© 2021 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.